



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 21 Luglio 2009

In seduta odierna, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 66606/2009 DELIBERAZIONE N. 330

COMUNE DI MONTIANO ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008 PER IL "PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DEL COMPARTO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DENOMINATO 'C2.3'SITO IN LOC. MONTENOVO - VIA CASTELLO'.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Montiano di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, relativa al “Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Loc. Montenovo – Via Castello”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 09.01.2009 (agli atti con prot. n. 2293 del 14/01/2009);

Vista la documentazione trasmessa, con particolare riferimento alla relazione tecnica inerente la “Verifica di Assoggettabilità”;

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, che ha abrogato gli art. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell’art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4 della già citata L.R. 13 giugno 2008, n. 9, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- Il Piano riguarda un’area sita in località Montenovo e compresa nel comparto di espansione residenziale denominato C2.3, previsto dalla pianificazione comunale nell’anno 1998, con la variante generale al PRG previgente approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 39910/909 del 03/11/1998 e successivamente modificata esclusivamente in rapporto al suo perimetro (variante approvata nel 2005);
- l’area, della superficie di 9.054 mq., è occupata da fabbricati, in parte già demoliti, in fregio a Via Castello, mentre la restante porzione è agricola, in parte incolta e in parte interessata a frutteto;

- il Piano prevede la realizzazione di cinque nuovi edifici destinati alla residenza, per una Superficie Complessiva edificabile pari a mq. 2.521, la viabilità interna al comparto, gli spazi per parcheggi pubblici e per il verde pubblico in misura anche superiore alla quota minima derivante dalle norme del PRG, i sottoservizi necessari;
- la tipologia edilizia prevede edifici a due piani fuori terra sul lato a monte e tre piani fuori terra sul lato valle;
- l'accessibilità al comparto avviene dalla via Castello, mentre è prevista una rotonda di ritorno sul termine della strada che è a fondo cieco e che si prolunga nella zonizzazione adiacente.

Considerato che gli esiti del rapporto preliminare escludono una rilevanza degli impatti dovuti al Piano particolareggiato, ritenendo non necessario assoggettare lo stesso ad ulteriori approfondimenti, in considerazione degli aspetti di seguito sintetizzati.

- il piano non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi.
- esso è incluso nella pianificazione comunale del 1998, rivista nel 2003 in sede di variante ricognitiva, recepisce e attua quanto definito dal PRG, rendendo l'intervento sostenibile secondo i parametri normativi degli strumenti pianificatori comunali;
- gli interventi edilizi e di urbanizzazione sono tali da perseguire obiettivi di qualità ambientale quali: ridurre al minimo gli interventi di modificazione del profilo del versante (limitando le movimentazioni del terreno), ridurre al minimo gli interventi di impermeabilizzazione dell'area, prevedere ampie aree verdi a servizio degli edifici residenziali;
- la relazione geologica ha verificato che l'area, viste le sue caratteristiche geomorfologiche e geotecniche, è idonea ad accogliere la nuova urbanizzazione ed edificazione;
- il Piano è conforme alla pianificazione sovraordinata in merito ai vincoli paesaggistici.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Cesena e l'ARPA; il parere è espresso con riferimento al protocollo tra azienda AUSL di Cesena e A.R.P.A., quindi con unica nota da parte di A.R.P.A. prot. n. PGFC/2009/6495 del 18.06.2009, agli atti con prot. prov. n. 59008 del 22.06.2009: tale parere esclude la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS, rilevando tuttavia quanto di seguito riportato:

“Si specifica che dall'istruttoria è emersa una criticità dovuta alla non compatibilità della lottizzazione in questione col sistema di trattamento dei reflui fognari, quindi, richiamando il DPR 6/6/2001 n. 380 e la L.R. 20/2000 n. 20 l'intervento è subordinato alla realizzazione di idonea rete fognaria afferente ad un adeguato sistema di trattamento (depuratore)”.

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il presente piano all'esclusione dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, rilevando tuttavia la necessità che esso sia integrato nelle previsioni e nelle valutazioni con quanto di seguito specificato:

- a) Reti fognarie: la criticità rilevata nel parere di A.R.P.A. non è stata in alcun modo affrontata nella verifica di assoggettabilità. Tale aspetto era stato, tuttavia, in parte chiarito dal Comune di Montiano successivamente, con nota prot. n. 1165 del

05.03.2009 (prot. prov. n. 22990 del 10.03.2009): tale nota specifica che il parere del soggetto gestore delle reti (Hera) individui la necessità di realizzare una nuova rete con relativo impianto di sollevamento che colleghi le acque nere al depuratore di Montiano, in quanto l'attuale fossa imhoff non ha più capacità di trattamento. Secondo la citata nota comunale a seguito di tale parere è emersa la disponibilità dei proprietari al cofinanziamento per la realizzazione degli impianti e l'impegno di ATO a proporre tale intervento nel Piano degli investimenti sull'annualità 2011, anno in cui si presume completato il PUA. E' necessario pertanto che l'attuazione del PUA sia legata all'adeguamento del sistema fognario pubblico, sia nella realizzazione della rete che nel sistema di trattamento, in rapporto al dimensionamento che l'abitato di Montenovo andrà ad assumere in termini di abitanti equivalenti. Gli elaborati del PUA, con particolare riferimento alla convenzione, dovranno espressamente regolare gli impegni e gli interventi necessari a garantire la sostenibilità dell'intervento tali da superare la criticità evidenziata nel parere di A.R.P.A. , secondo i parametri legislativi vigenti.

- b) Inserimento paesaggistico: l'area oggetto del Piano particolareggiato è collocata in ambito di "rilevante interesse paesaggistico" di cui all'art. 19 del PTCP e al di sotto della linea di crinale individuato alla Tavola n. 4 del piano provinciale. Tale collocazione, peraltro ad immediato ridosso proprio del nucleo storico di Montenovo, richiede di porre maggiormente l'accento sull'aspetto di inserimento paesaggistico; ciò attraverso un più attento intervento per la qualità del verde pubblico e privato che dovrà essere caratterizzato secondo i seguenti criteri:

- l'area destinata a verde pubblico dovrà essere piantumata con essenze arboree autoctone, seguendo un sesto di impianto irregolare, non filarizzato, e tale da conseguire una copertura arborea non inferiore al 60% dell'intera area verde;
- la cortina edilizia determinata dagli edifici abitativi dovrà essere spezzata e movimentata attraverso la dislocazione di gruppi arborei-arbustivi, a chioma espansa, disposti nelle aree a verde privato, verso valle, definendo la necessaria "continuità" compositiva con l'area pubblica. Analogamente dovrà essere trattata l'area a verde privato posta a valle dell'edificio singolo a monte.
- Per le medesime finalità è necessario porre particolare attenzione progettuale alla realizzazione dei muri di contenimento che perimetrano i lotti fondiari, in particolare sul fronte a valle, vista la sua significativa lunghezza e continuità.

- c) Risparmio Idrico ed energetico: il Progetto di Piano non descrive misure di risparmio idrico ed energetico, per cui si richiama il Comune a:

- valutare espressamente l'opportunità che siano introdotte misure per il contenimento idrico sia all'interno degli edifici che per la gestione delle aree esterne (raccolta acque piovane, etc...);
- provvedere, in base al disposto normativo di cui all'art. 5 della L.R. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", affinché per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto, da parte del Comune, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. Ciò anche, in considerazione del successivo "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" di cui alla Delibera Regionale n. 156/2008;

Considerato il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato, con prot. prov. 4.657 del 21/01/2009, da questa Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08;

Dato atto, inoltre, che:

con nota prot. prov.le 58933 del 22.06.2009, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

che il Comune, con nota in data 15.07.2009 (prot. Com.le n. 3698 del 14.07.2009) ha risposto concordando con la proposta medesima;

Pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto del parere espresso dall' ARPA, si ritiene che il *"Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata del comparto di espansione residenziale denominato 'C2.3' – Via Castello – loc. Montenovo"*, del Comune di Montiano, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008,

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5,

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di escludere il piano particolareggiato in oggetto dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008, chiamando il Comune a valutare ed integrare i contenuti del Piano in ordine agli aspetti di seguito indicati

α) Reti fognarie: è necessario che l'attuazione del PUA sia legata all'adeguamento del sistema fognario pubblico, sia nella realizzazione della rete che nel sistema di trattamento, in rapporto al dimensionamento che l'abitato di Montenovo andrà ad assumere in termini di abitanti equivalenti. Gli elaborati del PUA, con particolare riferimento alla convenzione, dovranno espressamente regolare gli impegni e gli interventi necessari a garantire la sostenibilità dell'intervento, tali da superare la criticità evidenziata nel parere di A.R.P.A. , secondo i parametri legislativi vigenti.

β) Inserimento paesaggistico: è necessario un più attento intervento per la qualità del verde pubblico e privato che dovrà essere caratterizzato secondo i seguenti criteri:

l'area destinata a verde pubblico dovrà essere piantumata con essenze arboree autoctone, seguendo un sesto di impianto irregolare, non filarizzato, e tale da conseguire una copertura arborea non inferiore al 60% dell'intera area verde;

la cortina edilizia determinata dagli edifici abitativi dovrà essere spezzata e movimentata attraverso la dislocazione di gruppi arborei-arbustivi, a chioma espansa, disposti nelle aree a verde privato, verso valle,

definendo la necessaria “continuità” compositiva con l’area pubblica. Analogamente dovrà essere trattata l’area a verde privato posta a valle dell’edificio singolo a monte.

Per le medesime finalità è necessario porre particolare attenzione progettuale alla realizzazione dei muri di contenimento che perimetrano i lotti fondiari, in particolare sul fronte a valle, vista la sua significativa lunghezza e continuità.

χ)

Risparmio idrico ed energetico:

è necessario valutare espressamente l’opportunità che siano introdotte misure per il contenimento idrico sia all’interno degli edifici che per la gestione delle aree esterne (raccolta acque piovane, etc...);

è necessario provvedere, in base al disposto normativo di cui all’art. 5 della L.R. 26/2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, affinché per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto, da parte del Comune, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. Ciò anche in considerazione del successivo “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” di cui alla Delibera Regionale n. 156/2008.

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

3) Di trasmettere il presente atto al Comune di Montiano.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
